



Comune di
MONTESCUDO – MONTE COLOMBO
PROVINCIA DI RIMINI

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 18

Seduta del 24/04/2024

OGGETTO: TARIFFE TARI ANNO 2024. APPROVAZIONE.

L'anno duemilaventiquattro, il giorno ventiquattro del mese Aprile alle ore 21:00 nella Sala Consiliare del Comune su intestato.

Alla Prima convocazione in sessione Ordinaria, che è stata partecipata ai Sigg.ri Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

N.	Nominativo	Carica	Presenza
1	CASADEI GIAN MARCO	SINDACO	Presente
2	GOZZI RUGGERO	CONSIGLIERE	Presente
3	TORDI SIMONE	CONSIGLIERE	Presente
4	ARCANGELI GILBERTO	CONSIGLIERE	Presente
5	BUCCELLATO ROSARIA	CONSIGLIERA	Assente Giust.
6	NICODEMO CATERINA	CONSIGLIERA	Presente
7	INNAURATO LORENZO	CONSIGLIERE	Presente
8	DOMINICI STEFANO	CONSIGLIERE	Assente Giust.
9	GUAGNELLI ALESSIA	CONSIGLIERA	Presente
10	CASTELLARI ELENA	CONSIGLIERA	Assente Giust.
11	GNESI MAURO	CONSIGLIERE	Assente Giust.
12	DEL BIANCO ROBERTO	CONSIGLIERE	Assente Giust.
13	CRISAFI MAURIZIO	CONSIGLIERE	Presente

Tot. Presenti N. 8	Tot. Assenti N. 5
--------------------	-------------------

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale.

Presiede Il Presidente del Consiglio Comunale, Gilberto Arcangeli.

Partecipa il Segretario Comunale Andrea Volpini, con funzioni consultive, referenti, di assistenza e di verbalizzazione.

La seduta è Pubblica.

Nominati scrutatori i Signori: INNAURATO LORENZO, GUAGNELLI ALESSIA, CRISAFI MAURIZIO.

Partecipa l'assessore esterno:

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto, regolarmente iscritto all'ordine del giorno.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto il T.U.EE.LL. n.267/2000;

Viste le circolari del Ministero dell'Interno n.17102 del 7/6/1990 e n.7/2000 del 11/10/2000;

Premesso che sulla proposta effettuata da AREA FINANZIARIA, TRIBUTI E PERSONALE sono stati espressi i seguenti pareri allegati alla delibera:

- il Responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica:
Parere Favorevole
- il Responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile:
Parere Favorevole

ai sensi dell'art.49 del T.U.EE.LL. approvato con D. Lgs. 18/8/2000, n.267, come modificato dall'art. 3 comma 2 lettera b) del D.L. n. 174/2012 convertito nella legge 213/2012.

Vista la seguente proposta di deliberazione:



Comune di
MONTESCUDO – MONTE COLOMBO
PROVINCIA DI RIMINI

AREA FINANZIARIA, TRIBUTI E PERSONALE

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO
n. 25 del 21/04/2024

OGGETTO: TARIFFE TARI ANNO 2024. APPROVAZIONE.

RICHIAMATE:

- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 53 del 20/10/2023 ad oggetto “Approvazione del documento unico di programmazione (DUP per il triennio 2024/2026 ai sensi dell’art.170 del T.U.E.L.”;
- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 71 del 21/12/2023 ad oggetto “Approvazione nota di aggiornamento al documento unico di programmazione (DUP) per il triennio 2024/2026;
- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 72 del 21/12/2023, ad oggetto “Approvazione del Bilancio di previsione finanziario 2024/2026 (Art. 151 del D.Lgs. n. 267/2000 e art. 10 del D.Lgs. n. 118/2011);
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 102 del 21/12/2023 ad oggetto “Approvazione del piano esecutivo di gestione 2024/2026 (Art. 169 del D.Lgs. n. 267/2000);
- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del 21/03/2024 ad oggetto “Variazione al bilancio di previsione finanziario 2024/2026 (Art. 175, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000). I provvedimento”;
- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. del 24/04/2024 ad oggetto “Variazione al bilancio di previsione finanziario 2024/2026 (Art. 175, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000). II provvedimento”;

PREMESSO che l’articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013, ha istituito a decorrere dal 01.01.2014 la Imposta Unica Comunale (IUC), che si componeva dell’Imposta Municipale Propria (IMU), del Tributo Servizi Indivisibili (TASI) e della Tassa sui Rifiuti (TARI);

PRESO ATTO dell’articolo 1, comma 738, Legge n. 160 del 27.12.2019 secondo cui “*A decorrere dall’anno 2020, l’Imposta Unica Comunale di cui all’articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI);*”

VISTI:

- i commi da 641 a 705 dell’art. 1, della Legge n. 147/2013, che nell’ambito della precedente disciplina della IUC contengono la specifica fattispecie della TARI, in particolare i commi 682 e 702 sulla potestà regolamentare ed il comma 683, dell’art. 1 della L. n. 147/2013 che recita: “*Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia...*”;
- l’art. 3, comma 5-quinquies del D.L. n. 228 del 30.12.2021 (cd. decreto “Milleproroghe”),

convertito nella Legge n. 15 del 25.02.2022, che recita: “*A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno*”;

- l'art. 43, comma 11, del D.L. n. 50 del 17.05.2022 (cd. decreto “Aiuti”), in base al quale, ogni qual volta il termine per l'approvazione dei bilanci di previsione venga posticipato oltre il 30 aprile, le scadenze per approvare i piani finanziari del servizio di gestione rifiuti, le tariffe e i regolamenti della TARI verranno allineate con quelle dei preventivi;
- il comma 654, dell'art. 1, della Legge n. 147/2013 stabilisce in ogni caso che con le tariffe TARI deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'art. 15 del D.Lgs. n. 36 del 13.01.2003, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;

CONSIDERATO, in materia di disciplina del metodo tariffario sui rifiuti:

- il combinato disposto dell'art. 1, comma 651, della citata Legge n. 147/2013 e del D.P.R. n. 158 del 27.04.1999 “Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani” ed in particolare l'art. 8 che disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti e la determinazione delle tariffe;
- l'art. 1, comma 527 e ss, Legge n. 205 del 27.12.2017, che con decorrenza 01.01.2018 ha attribuito alla ridenominata Autorità di Regolazione per l'Energia, Reti e Ambiente (ARERA) le funzioni di regolazione e di controllo in materia di servizio pubblico di gestione dei rifiuti urbani e di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio “chi inquina paga”;
- la delibera di ARERA n. 443/2019/R/RIF del 31.10.2019 ad oggetto: “Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti per il periodo 2018-2021” e contenente la regolazione del metodo tariffario del servizio integrato di gestione dei rifiuti (MTR);
- la delibera di ARERA n. 444/2019/R/RIF del 31.10.2019 ad oggetto “Disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati”;
- la delibera di ARERA n. 363/2021/R/RIF del 03.08.2021 ad oggetto “Approvazione del metodo tariffario rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025” che reca le disposizioni riguardanti la determinazione delle entrate tariffarie per l'erogazione del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, ovvero dei singoli servizi che li compongono, e trova applicazione per le annualità 2022-2023-2024-2025;
- la delibera di ARERA n. 15/2022/R/RIF del 18.01.2022 ad oggetto “Regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani”;

OSSERVATO che:

- ARERA opera in forza della disposizione generale di cui all'art. 1, comma 1, della L. n. 481/95, secondo la quale l'Autorità deve perseguire, nello svolgimento delle proprie funzioni, “la

finalità di garantire la promozione della concorrenza e dell'efficienza nel settore dei servizi di pubblica utilità, (...) nonché adeguati livelli di qualità nei servizi medesimi in condizioni di economicità e di redditività, assicurandone la fruibilità e la diffusione in modo omogeneo sull'intero territorio nazionale, definendo un sistema tariffario certo, trasparente e basato su criteri predefiniti, promuovendo la tutela degli interessi di utenti e consumatori (...)”;

- all'Autorità, il citato art. 1, comma 527, della L. n. 205/17, *“al fine di migliorare il sistema di regolazione del ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, per garantire accessibilità, fruibilità e diffusione omogenee sull'intero territorio nazionale nonché adeguati livelli di qualità in condizioni di efficienza ed economicità della gestione, armonizzando gli obiettivi economico-finanziari con quelli generali di carattere sociale, ambientale e di impiego appropriato delle risorse, nonché di garantire l'adeguamento infrastrutturale agli obiettivi imposti dalla normativa europea”*, ha assegnato funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani e assimilati, precisando che tali funzioni sono attribuite *“con i medesimi poteri e nel quadro dei principi, delle finalità e delle attribuzioni, anche di natura sanzionatoria* (da € 2.500 a € 155 milioni), *stabiliti dalla legge 481/95”*;
- la medesima disposizione, inoltre, ha espressamente attribuito all'Autorità anche specifiche funzioni di regolazione e controllo, in materia di:
 - a) *“predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio ‘chi inquina paga’”* (lett. f);
 - b) *“approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall'ente di governo dell'ambito territoriale ottimale per il servizio integrato e dai gestori degli impianti di trattamento”* (lett. h);
 - c) *“verifica della corretta redazione dei piani di ambito esprimendo osservazioni e rilievi”* (lett. i);

RICHIAMATA la Deliberazione di Consiglio Comunale n. del 24/04/2024 ad oggetto *“Approvazione piano economico finanziario (PEF) Tari anno 2024”* con la quale:

- è stato preso atto del PEF Piano finanziario dei costi del servizio integrato di gestione dei rifiuti per il periodo 2024-2025, validato da ATERSIR, che espone per l'anno 2024 un costo complessivo di € 723.272,00 e al fine di determinare il totale delle entrate tariffarie relative alla componente di costo fisso e quello delle entrate tariffarie relative alla componente di costo variabile un importo totale di euro 609.748,00, considerato che:
 - o l'avanzo vincolato da recupero evasione applicato al fine di ridurre il PEF ammonta a euro 111.000,00 a titolo di detrazione di cui al comma 1.4 Determina n. 2/DRIF/2021, parte variabile;
 - o il contributo MIUR istituzioni scolastiche è pari a euro 2.524,00 a titolo di detrazioni di cui al comma 1.4 Determina n. 2/DRIF/2021, parte fissa;
- sono state altresì prese in considerazioni le agevolazioni/esenzioni di cui al vigente Regolamento per l'applicazione della TARI che ammontano a euro 7.864,24 importo che trova totale copertura in bilancio nel capitolo di spesa n. 53 *“Fondo agevolazioni ed esenzioni Tari”*;
- è stata determinata la compartecipazione alla copertura dei costi, sia fissi che variabili, secondo le seguenti percentuali:
 - 1) utenze domestiche: 91,00 %
 - 2) utenze non domestiche: 9,00 %

DATO ATTO CHE nel PEF – Piano economico finanziario dell'anno 2024 determinato da Atersir è stato applicato avanzo vincolato da Rendiconto della gestione dell'esercizio 2023, derivante da recupero evasione TARI, per un importo pari a euro 111.000,00 al fine di ridurre le tariffe a carico dei contribuenti;

RITENUTO, quindi, di determinare per l'anno 2024 le tariffe della TARI, suddivise tra utenze domestiche e utenze non domestiche, con indicati i rispettivi coefficienti Ka, Kb, Kc, Kd, come dettagliatamente indicate nell'allegato A della presente deliberazione, formandone parte integrante e sostanziale;

TENUTO CONTO, ai fini della determinazione delle tariffe, che:

è stato applicato il metodo facendo riferimento ai commi 651-652 della Legge 147/2013, che testualmente recitano:

651. Il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

652. Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti. Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni a decorrere dal 2014 e fino a diversa regolamentazione disposta dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, ai sensi dell'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1

- le utenze sono state suddivise in domestiche e non domestiche, secondo la classificazione approvata con regolamento comunale;
- la tariffa è composta in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, determinato in base al sistema previsto dal nuovo metodo tariffario imposto da ARERA, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi efficienti di investimento e di esercizio;

DATO ATTO che alle tariffe TARI per l'anno 2024 sarà applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. n. 504/1992 determinato dalla Provincia di Rimini nella misura del 5%;

VISTA che con delibera ARERA n. 386/2023/R/rif, sono state introdotte, a decorrere dal 1° gennaio 2024, le seguenti componenti perequative unitarie da applicare a tutte le utenze del servizio di gestione dei rifiuti urbani, in aggiunta al corrispettivo dovuto per la TARI o per la tariffa corrispettiva:

- a) UR1,a, per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti, pari, per l'anno 2024, ad € 0,10 per utenza per anno;
- b) UR2,a, per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi, pari, per l'anno 2024, ad € 1,50 per utenza per anno;

DATO ATTO CHE alle tariffe TARI per l'anno 2024 saranno applicate le seguenti componenti perequative unitarie previste dalla sopraccitata delibera ARERA n. 386/2023/R/rif:

- a) *UR1,a*, per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti, pari, per l'anno 2024, ad € 0,10 per utenza per anno;
- b) *UR2,a*, per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi, pari, per l'anno 2024, ad € 1,50 per utenza per anno;

RILEVATO che il Comune può deliberare anche le scadenze di versamento ed il numero delle rate della componente TARI, come previsto dal vigente regolamento;

RITENUTO opportuno prevedere che la TARI sia versata mediante n. 2 rate, aventi le seguenti scadenze:

- 1° rata 1 ottobre 2024;
- 2° rata 1 dicembre 2024;

VISTO il vigente Regolamento per l'applicazione della Tassa sui Rifiuti - TARI;

VISTI i pareri richiesti ed espressi sulla suindicata proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 49, primo comma, del D.Lgs. 18 luglio 2000, n. 267;

VISTO il parere favorevole espresso dal Revisore dei Conti;

P R O P O N E

La premessa forma parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;

- 1) Di approvare per l'anno 2024 le tariffe della TARI, suddivise tra utenze domestiche e utenze non domestiche, come dettagliatamente indicate nell'Allegato A della presente deliberazione, formandone parte integrante e sostanziale;
- 2) **Di dare atto che nel PEF – Piano economico finanziario dell'anno 2024 determinato da Atersir è stato applicato avanzo vincolato da Rendiconto della gestione dell'esercizio 2023, derivante da recupero evasione TARI, per un importo pari a euro 111.000,00 al fine di ridurre le tariffe a carico dei contribuenti;**
- 3) Di dare atto che alle tariffe TARI per l'anno 2024 sarà applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. n. 504/1992 determinato dalla Provincia di Rimini nella misura del 5%;
- 4) Di dare atto che alle tariffe TARI per l'anno 2024 saranno applicate le seguenti componenti perequative unitarie previste dalla delibera ARERA n. 386/2023/R/rif:
 - a) *UR1,a*, per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti, pari, per l'anno 2024, ad € 0,10 per utenza per anno;
 - b) *UR2,a*, per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi, pari, per l'anno 2024, ad € 1,50 per utenza per anno;

5) Di dare atto che le tariffe approvate con il presente atto deliberativo hanno efficacia dal 01/01/2024;

6) Di stabilire che la TARI sia versata mediante n. 2 rate, aventi le seguenti scadenze:

- 1° rata 1 ottobre 2024

- 2° rata 1 dicembre 2024

7) Di determinare che la presente deliberazione, a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 come modificato dal D.L. 34/2019, cd. "*Decreto Crescita*", sarà trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine perentorio del 14 ottobre;

Propone altresì

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" – TUEL approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e successive modifiche ed integrazioni.

Il vicesindaco Simone Tordi illustra il punto posto all'ordine del giorno.
Nessuno dei consiglieri chiede di intervenire.

Con 7 voti favorevoli e palesi e n.1 contrario (Crisafi) resi nei modi di legge dagli 8 consiglieri presenti:

DELIBERA

1. Di approvare la proposta di deliberazione sopra riportata.

2. Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi art.134, 4° comma del TUEL 267/2000, con successiva separata votazione che riporta il seguente esito: 7 voti favorevoli e palesi e n.1 contrario (Crisafi) resi nei modi di legge dagli 8 consiglieri presenti.

Approvato e sottoscritto:

**IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
COMUNALE**

GILBERTO ARCANGELI

*Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005
e ss.mm*

IL SEGRETARIO COMUNALE

ANDREA VOLPINI

*Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005
e ss.mm*